

LAVORO E GIUSTIZIA

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

# Accordo sul debito integrabile Tutte le procedure concorsuali hanno un alto tasso di autonomia

Giovanni Negri

L'accordo di ristrutturazione del debito può essere integrato. Come nel caso del concordato preventivo. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza della Prima sezione civile n. 9087 depositata ieri. La pronuncia accoglie così il ricorso presentato contro la decisione della Corte d'appello che aveva invece negato un breve slittamento temporale per rendere possibile la presentazione della documentazione relativa alla sottoscrizione dell'accordo da parte di un istituto di credito.

La Cassazione, nell'affrontare la questione, che riguarda l'identità dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione del debito, precisa che questo appartiene all'area del diritto concorsuale. Anzi, deve essere collocato tra le procedure concorsuali. A conclusione diversa, invece, bisognerebbe arrivare nel caso del piano attestato di risanamento che rientra tra le convenzioni

stragiudiziali perché non è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria (sia nel caso di semplice valutazione, sia nel caso di controllo) e la partecipazione dei creditori: rappresentati piuttosto una decisione dell'impresa sul suo futuro e sul progetto di ripianamento dell'intera situazione finanziaria.

Tutte le riforme di questi anni, tra l'altro, in materia di diritto della crisi d'impresa, sia sul fronte nazionale sia su quello internazionale, ricorda la Corte, hanno di fatto reso anacronistico l'approccio tradizionale che individuava come profili qualificanti della concorsualità elementi come il coinvolgimento del giudice sin dalle prime fasi della procedura, la previsione di una fase preventiva di ammissione, lo spossamento totale o parziale del debitore, la presenza di organi di nomina giudiziale.

Sin dalla prima stagione di riforma, datata 2005, si è del

resto assistito all'importazione di più accentuati profili di autonomia e negoziabilità all'interno di tutte le procedure concorsuali. La Cassazione mette in evidenza allora come la sfera della concorsualità può oggi essere rappresentata come «una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio».

Al di fuori di questo perimetro immaginario restano solo gli atti di autonoma organizzazione dell'impresa come i piani attestati di risanamento e gli accordi di natura solo stragiudiziale che non richiedono un passaggio davanti al giudice neppure per l'omologazione.

La sentenza precisa allora che la cifra della moderna concorsualità fa perno su 3



ISTITUTI DI CREDITO  
L'operazione on line  
va provata dalla banca  
di Patrizia Maciocchi

Gli utenti devono potersi fidare delle operazioni on line. Per questo la banca ha obblighi stringenti sulla sicurezza dei sistemi e l'onere di provare che le operazioni contestate sono riferibili al cliente

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

profili minimi:

- una forma di interlocuzione con l'autorità giudiziaria con un obiettivo almeno di protezione nella fase iniziale e di controllo nella fase conclusiva;
- il coinvolgimento formale di tutti i creditori, almeno a livello informativo e per attribuire anche solo ad alcuni il ruolo di «estranei» dal quale fare derivare conseguenze giuridiche determinate;
- una forma qualsiasi di pubblicità.

I giudici mettono poi in risalto l'interscambiabilità tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione come strumenti di regolazione della crisi d'impresa. E quanto all'applicazione del rinvio di un massimo di 15 giorni per integrare il piano o presentare nuova documentazione per la Corte sarebbe possibile anche un'applicazione diretta, ma, in ogni caso, non ci sono ostacoli a un'applicazione analogica.

# Società. Se raggruppa un terzo del capitale sociale Assemblea da rinviare se lo chiede la minoranza

Angelo Busani  
Elisabetta Smaniotto

La richiesta dei soci di minoranza, che raggruppano un terzo del capitale sociale, sul rinvio dell'assemblea va accolta e non è soggetta a valutazione discrezionale dell'assemblea.

Così decidendo, la Cassazione (sentenza 29702/17) interviene sul diritto dei soci di minoranza di richiedere il rinvio dell'assemblea, sancito dall'articolo 2374 del Codice civile, per il quale «i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto».

La Cassazione ha giudicato su una controversia sorta per il fatto che la richiesta di rinvio di un'assemblea non era stata accolta e l'assemblea aveva comunque proceduto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Le de-

liberazioni in questione erano pertanto state impugnate dai soci di minoranza che avevano domandato il rinvio, non concesso, e conseguentemente invalidate in entrambi i gradi di merito.

In sede di legittimità, la società ha sostenuto che l'articolo 2374 del Codice civile, nel prevedere il diritto in capo alla minoranza qualificata di chiedere il rinvio, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, presuppone che il potere di rinvio è esercitabile solo se abbia come finalità il perseguimento dell'interesse protetto, vale a dire la necessità della minoranza di acquisire maggiori informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Cassazione ha affermato invece che il diritto dei soci di minoranza di domandare il rinvio dell'assemblea non consiste solo nella facoltà di avanzare un'istanza di rinvio, restando ferma la discrezionalità dell'assemblea nel deliberare al riguardo; inverso, si tratta del diritto di ottenere senz'altro che l'adunanza assembleare venga differita in data posteriore, in

quanto, se così non si ragionasse, l'obiettivo che il legislatore ha perseguito dettando la norma in questione sarebbe vanificato.

In sede di legittimità viene quindi validato il pacifico orientamento della giurisprudenza di merito, secondo il quale il diritto al rinvio non è un diritto a poter richiedere il rinvio, ma è il diritto di svolgere l'assemblea in data successiva senza che i soci di maggioranza possano opporsi e senza che l'assemblea, una volta avanzata la richiesta di rinvio, possa assumere alcuna deliberazione al riguardo.

A fronte della richiesta di rinvio, il presidente dell'assemblea ha dunque il potere-dovere di concederla, una volta verificate le condizioni stabilite dalla legge affinché la richiesta sia legittima: la provenienza della richiesta dai soci che riuniscono il terzo del capitale rappresentato in assemblea; il fatto che la richiesta di rinvio non sia stata esercitata in precedenza per lo stesso oggetto; e, infine, che sia indicato il motivo per il quale viene presentata.

Consulenze. Il magistrato può scegliere, sentito il presidente, un consulente non iscritto all'albo del tribunale per motivi di giurisdizione

# La toga non deve proporre l'amico

Patrizia Maciocchi  
ROMA

Sanzionato il magistrato che affida l'incarico di consulenza a un commercialista con il quale ha un «rapporto privato di speciale intensità».

La Corte di cassazione, con la sentenza 9156 depositata ieri, respinge il ricorso della toga incolpata per la violazione del codice deontologico. In particolare la contestazione riguardava il mancato rispetto della legge 109/2006 (articoli 2 lettera g), che scatta in caso di ignoranza o negligenza inescusabile. Alla base dell'«accusa» l'affidamento di una consulenza ad un commercialista, già nominato in 79 procedimenti, con il quale la ricorrente aveva un rapporto ri-

salente nel tempo. L'amicizia tra la toga e il professionista era dimostrata anche da un messaggio, affidato ad internet, con il quale il magistrato ringraziava il commercialista che aveva fatto da «supervisore» ad un suo libro, definendolo «splendido correttore di bozze».

Ad avviso dei probiviri del Consiglio superiore della magistratura, l'affidamento di numerosi incarichi non era giustificato neppure dalla difficoltà di trovare un professionista di pari capacità, trattandosi di un commercialista. Né sui verbali di nomina era stata menzionata una particolare competenza in relazione alle materie oggetto di giudizio. Inoltre al professionista era stato liquidato anche un

compenso superiore a quello previsto dal decreto del ministero. La Suprema corte considera fondato l'addebito. I giudici ricordano che il magistrato può, per esigenze legate alla giurisdizione, nominare un consulente non iscritto all'albo del Tribunale in cui è incardinata la causa. Una scelta che la toga, sentito il presidente del Tribunale, può fare senza incorrere nella violazione di legge (articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di rito civile) o incapere in una nullità, non essendo la norma «inderogabile». Quello che la toga non può fare è scegliere un professionista mosso da ragioni personali. Ad avviso della sezione disciplinare dell'organo di autogoverno dei ma-

## La deontologia

### 01 | LA GIURISDIZIONE

Il magistrato per motivi di giurisdizione può nominare, dopo aver sentito il presidente del Tribunale, un consulente non iscritto nell'albo del tribunale in cui è incardinata la causa, senza per questo violare la legge, né il codice di condotta

### 02 | I MOTIVI PERSONALI

Incorre invece nella violazione del codice deontologico il magistrato che affida l'incarico, ad un professionista che frequenta con assiduità

gistrati è quanto avvenuto nel caso esaminato, con l'indicazione «di un soggetto legato al magistrato da un rapporto privato di speciale intensità».

Un tema, quello delle nomine per ragioni «personali», che è stato affrontato, sebbene in relazione agli amministratori giudiziari, nei due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice antimafia, approvati in prima lettura dal Cdm il 16 marzo scorso. La stretta al regime delle incompatibilità, impone - agli amministratori giudiziari, ai loro «coadiutori», ai curatori fallimentari e agli altri organi delle procedure concorsuali - l'obbligo di fare un passo indietro nel caso di rapporti di parentela, di convivenza o di amicizia con le toghe addette all'ufficio giudiziario del magistrato che assegna l'incarico.

Lavoro. Sul via libera al recesso incidono anche i precedenti

# Licenziato chi abbandona il posto

Massimiliano Biolchini  
Lorenzo Zanotti

La Cassazione, con la sentenza 9121/18 di ieri, si pronuncia sul concetto di «abbandono del posto di lavoro». Il fatto è semplice: un vigilante, addetto al piantonamento fisso antirapina di una banca, durante il normale orario di lavoro si toglie il giubbotto antiproiettile e si reca nel bar di fronte all'ingresso della banca. La società lo licenzia in tronco per abbandono del posto di lavoro e omesso utilizzo del giubbotto antiproiettile, condotta, quest'ultima, già oggetto di numerosi precedenti disciplinari a carico del dipendente.

La Corte d'appello di Firenze ha dato ragione al lavoratore, ritenendo il provvedimento espul-

sivo sproporzionato. Per i giudici di merito, affinché si realizzi l'abbandono del posto di lavoro, contemplato dal Ccnl di settore (Vigilanza Privata) quale ipotesi di giusta causa di recesso, occorre che «per modalità e tempi, l'agente si allontani in modo da favorire eventuali intrusioni non controllate». Senonché, nel caso di specie, ciò non sarebbe avvenuto, in quanto l'ingresso della banca era visibile anche dal bar.

Di avviso contrario la Cassazione, secondo cui il licenziamento è legittimo. I giudici hanno evidenziato come la condotta di abbandono vada valutata non solo sul piano oggettivo, e cioè come «totale distacco dal bene da proteggere» - circostanza che, nel caso esaminato, poteva risul-

tare dubbia, stante la vicinanza del bar alla banca - ma anche sotto il profilo soggettivo, da intendersi quale «coscienza e volontà» dell'abbandono «indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento». In questo senso, va tenuto conto delle circostanze del caso concreto, nonché di eventuali precedenti disciplinari del lavoratore, al fine di quest'ultimo possa porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione delle direttive datoriali e degli obblighi contrattuali secondo diligenza e buona fede.

Il Sole **24 ORE**

## Scarica la nuova versione dell'app Il Sole 24 Ore. Gratis.

**Aggiornamenti** continui e puntuali in tempo reale, dal sito

**Approfondimenti** dei contenuti dalla digital edition del quotidiano

**My home page** per avere un punto d'accesso all'informazione personalizzato

**Notifiche push** per ricevere sul device gli aggiornamenti sugli argomenti preferiti

**Salvataggio dei contenuti** all'interno di un ambiente dedicato e sincronizzato con tutti i tuoi device

**Area riservata** per gestire profilo, funzioni e contenuti

**Massima compatibilità** grazie alla nuova release ottimizzata per tutti i device



Disponibile per smartphone e tablet  
Grafica ottimizzata per la lettura da smartphone

Available on the **App Store**

Get it on **Google play**



## Fa cosa ti serve.

La nuova app Il Sole 24 ORE, completamente rinnovata nella grafica e nei contenuti, ti apre una finestra privilegiata su un universo di notizie. Accedi **gratuitamente** alle **news multimediali del sito** con aggiornamenti in tempo reale e **abbonati** alla **digital replica del quotidiano** per accedere agli articoli, agli **approfondimenti** e ai **contenuti dedicati ai professionisti**. Uno strumento di lavoro agile e potente, che si adatta alle tue esigenze, con la **home page personalizzabile** e le **notifiche push** che ti informano quando vuoi, su quello che vuoi. Scarica subito la nuova versione dell'informazione.

www.ilssole24ore.com